

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente una modificazione (art. 24 ter) della legge 17 gennaio 1951
sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali
nonchè lo stanziamento di un credito per il sussidiamento
di alcuni impianti semaforici

(del 22 gennaio 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il traffico degli autoveicoli sulle strade cantonali è in costante aumento. Questo fenomeno, comprovato anche da dati statistici, crea in particolare delicati problemi di viabilità sulle principali strade che attraversano i centri abitati.

Le Autorità comunali sono state pertanto costrette a rimediare in parte ai gravi inconvenienti causati dall'intensificarsi di questo traffico con l'introduzione di adeguate misure di disciplinamento della circolazione all'interno degli abitati, adottando provvedimenti che garantissero l'incolumità agli automobilisti e ai pedoni.

Tra le misure che si impongono sempre di più per una soluzione efficiente dal profilo tecnico e della sicurezza è da annoverare la posa di impianti semaforici, ciò che comporta tuttavia ai Comuni spese assai rilevanti.

La legge del 17 gennaio 1951 sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali non contiene alcuna norma che permetta un sussidio cantonale a favore di un Comune che realizza un impianto semaforico su strada cantonale all'interno dell'abitato, benchè simili impianti contribuiscano alla soluzione di problemi di traffico di competenza cantonale.

Il Dipartimento di polizia ha esperito un'inchiesta per conoscere come viene regolato questo problema negli altri Cantoni svizzeri. Dalla relativa documentazione raccolta si è potuto accertare che la maggior parte dei Cantoni partecipa, almeno per le strade cantonali, in misura più o meno estesa alle spese sopportate dai Comuni per gli impianti semaforici. Tale partecipazione appare opportuna se si considera che la semaforizzazione di importanti crocicchi può servire a regolare, all'interno di un abitato, sia il traffico pedonale sia quello veicolare tra strade cantonali e altre di proprietà del Comune.

La semaforizzazione inoltre supplisce talvolta a costose opere di sottostruttura e di soprastruttura che il Cantone, trattandosi di strade cantonali, dovrebbe sopportare.

Per completezza è da osservare che le spese per la posa di semafori già ora sono interamente a carico dello Stato, quando questi impianti si inseriscono nell'ambito di nuovi tratti autostradali o vengono collocati su strade cantonali al di fuori dell'abitato.

Siamo pertanto dell'avviso che, trattandosi di interventi su strade cantonali, lo Stato abbia a contribuire alle spese per la posa di detti impianti quando essi servono alla sicurezza ed alla fluidità del traffico.

Le stesse considerazioni avevano giustificato nel 1966 l'introduzione dell'articolo 24 bis nella legge 17 gennaio 1951 sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali, per permettere al Cantone di partecipare alle spese di costruzione dei sotto e soprappassaggi pedonali da parte dei Comuni.

Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione un disegno di legge che prevede l'adozione di un nuovo articolo 24 ter per regolare la materia: verrà così dato un chiaro fondamento normativo alla ripartizione delle spese tra Comune e Cantone per impianti semaforici.

In base al nuovo dispositivo, la posa di un impianto semaforico all'interno dell'abitato su strada cantonale resta però di competenza del Comune, il quale ovviamente dovrà sottoporre prima dell'esecuzione il suo progetto agli organi competenti statali, cioè al Dipartimento delle pubbliche costruzioni e al Dipartimento polizia.

Lo Stato corrisponderà un sussidio variabile dal 20 al 50 % della spesa preventivata e approvata, in relazione alla necessità e all'importanza dell'impianto nonché alle condizioni finanziarie del Comune. Gli oneri d'esecuzione e di manutenzione di simili impianti resteranno per contro interamente a carico del Comune.

Parecchi Comuni hanno presentato, in questi ultimi tempi, istanze di sussidiamento di impianti semaforici regolarmente autorizzati dai competenti organi tecnici cantonali. In particolare si tratta dell'esecuzione dei seguenti impianti semaforici :

1. Bellinzona, semaforizzazione lungo la strada cantonale, dall'incrocio con il viale Giuseppe Motta all'incrocio con il viale Stefano Francini ;
2. Chiasso, semaforizzazione di « Largo Kennedy » ;
3. Paradiso e Lugano, semaforizzazione dell'accesso allo svincolo di Lugano sud (parte non compresa nell'opera della strada nazionale) ;
4. Mendrisio, semaforizzazione alla Stazione.

Il Consiglio di Stato ritiene equo attribuire anche in questi casi un sussidio, calcolato secondo la disposizione che viene proposta in questo messaggio.

Per il sussidiamento di questi impianti si chiede, mediante apposito decreto legislativo, un credito complessivo di Fr. 200.000,—. I sussidi per le singole opere saranno fissati dal Consiglio di Stato sulla base della documentazione prodotta dai Comuni istanti.

I crediti necessari per sussidiare futuri impianti saranno invece sopportati da una nuova apposita voce di preventivo, da inserire al Dipartimento costruzioni : è la procedura che già viene seguita per il sussidiamento dei sopra e sottopassaggi pedonali.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare i disegni di legge allegati al presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge del 17 gennaio 1951 sulla costruzione,
sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 gennaio 1971 n. 1710 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge 17 gennaio 1951 sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali è completata con la seguente norma :

Art. 24 ter

Esecuzione di
impianti
semaforici
nell'abitato

« Il Cantone sussidia l'esecuzione di impianti semaforici da parte dei Comuni sulle strade cantonali all'interno dell'abitato quando queste opere servono alla sicurezza e alla fluidità del traffico.

Il sussidio cantonale varia dal 20 al 50 % delle spese di esecuzione preventivate e approvate dall'Autorità cantonale ed è determinato in relazione alla necessità ed all'importanza dell'impianto nonchè alle condizioni finanziarie del Comune.

Le spese d'esercizio e di manutenzione sono interamente a carico del Comune ».

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito necessario
al sussidiamento di alcuni impianti semaforici

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 gennaio 1971 n. 1710 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' stanziato un credito complessivo di Fr. 200.000,— per il sussidiamento dei seguenti impianti semaforici :

- a) a Bellinzona, semaforizzazione lungo la strada cantonale, dall'incrocio con il viale Giuseppe Motta all'incrocio con il viale Stefano Francini ;
- b) a Chiasso, semaforizzazione di « Largo Kennedy » ;
- c) a Paradiso e Lugano, semaforizzazione dell'accesso allo svincolo di Lugano sud (parte non compresa nell'opera della strada nazionale) ;
- d) a Mendrisio, semaforizzazione alla Stazione.

I sussidi per i singoli impianti saranno assegnati dal Consiglio di Stato in base ai criteri fissati dal nuovo articolo 24 ter della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio dello Stato (Dipartimento delle pubbliche costruzioni).

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.